



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 50



PROVINCIA DI PADOVA

Settore 011 " Direzione Generale / Affari Generali "

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER REFERENDUM



Approvato con D.C.P. in data 29.01.2001 n. 7 reg.

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER I REFERENDUM

Art. 1

Finalità e contenuti

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione dei referendum previsti dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dallo Statuto.

Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito per ciascun referendum popolare.

Art. 2

Tipi di referendum

A norma dell'articolo 47 dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi, propositivi e abrogativi, salvi i limiti previsti all'art. 48 dello Statuto.

I cittadini-elettori della provincia di Padova:

1. col referendum Consultivo esprimono la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità provinciale;
2. col referendum Abrogativo possono eliminare dall'ordinamento giuridico provinciale una norma di regolamento o una parte di essa, una delibera di Giunta o di Consiglio o una parte di essa;
3. col referendum Propositivo possono proporre l'inserimento nell'ordinamento provinciale di nuove norme regolamentari ovvero proporre l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.

Art. 3

Data di effettuazione del referendum

A norma delle disposizioni di cui all'articolo 48 dello Statuto, la consultazione referendaria non può essere indetta prima che siano decorsi almeno dodici mesi

dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

La consultazione referendaria può essere tenuta in una giornata di domenica, possibilmente coincidente con altre operazioni di voto (ma in ogni caso non coincidente con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali) compresa tra il 1° marzo e il 30 giugno o tra il 1° settembre e il 30 novembre.

Non possono essere indetti più di cinque referendum contemporaneamente.

La data per l'effettuazione del referendum è stabilita dal Presidente della Provincia almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed i Comitati dei promotori dei referendum ovvero i Presidenti dei Consigli comunali proponenti.

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni amministrative provinciali, comunali o circoscrizionali, non possono essere indetti referendum provinciali, e quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.

Il referendum non può essere svolto quando il Consiglio provinciale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.

Art. 4

Richiesta di referendum

A norma dell'art. 47 dello Statuto, il referendum è indetto dal Presidente della Provincia, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio provinciale per iniziativa:

- a) della maggioranza assoluta dei Consiglieri provinciali assegnati;
- b) di un quinto dei Consigli comunali della provincia;
- c) di ventimila elettori della provincia.

Art. 5

Iniziativa dei Consigli comunali della provincia

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. b) dello Statuto, un quinto dei Consigli comunali della provincia può promuovere l'iniziativa referendaria su uno o più identici quesiti.

Il Consiglio comunale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiesta referendaria deve essere approvata dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati, e deve contenere, nel caso di referendum abrogativo, l'indicazione del regolamento o della parte di esso, ovvero della deliberazione o della parte di essa, nei confronti del/della quale si intende promuovere il referendum.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio comunale procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti dal presente regolamento.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della Segreteria del Consiglio comunale che per primo le ha approvate ai Consigli comunali di tutti gli altri Comuni della provincia, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al Consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito.

Le Segreterie dei Consigli comunali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito.

Qualora la deliberazione di richiesta referendaria sia approvata da altri Consigli comunali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

Entro sei mesi dall'adozione della prima deliberazione, i delegati di almeno un quinto dei Consigli comunali della provincia, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente alla Segreteria Generale, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun Consiglio comunale.

Del deposito si dà atto in processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto, redatto in duplice originale e sottoscritto dai presentatori e dal Segretario Generale, o dal funzionario da questi appositamente delegato.

Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a garanzia dell'avvenuto deposito.

Il Presidente della Provincia, entro sette giorni dal deposito in Segreteria Generale dell'ultima deliberazione di richiesta di consultazione referendaria, convoca la Commissione per i referendum.

Art. 6

Iniziativa dei cittadini

I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autentica di almeno duecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da dieci di essi, e alla definizione del quesito o dei quesiti, che dovrà/dovranno essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.

Il Comitato dà comunicazione al Presidente della Provincia dell'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito o dei quesiti e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia in Segreteria Generale.

Il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a ventimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.

Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Alla Provincia di Padova – Richiesta di referendum" e l'indicazione del tipo di referendum richiesto, nonché l'indicazione completa, semplice, univoca e chiaramente leggibile, del quesito referendario.

Nel caso di referendum abrogativo, la richiesta deve contenere l'indicazione del regolamento o della parte di esso, ovvero della deliberazione o della parte di essa, nei confronti del/della quale si intende promuovere il referendum. I moduli, prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Generale, che li valida apponendo il timbro della Provincia all'inizio di ogni foglio.

Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere apposti in maniera chiara e leggibile cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità di riconoscimento. Le firme sono autenticate da un pubblico ufficiale operante nel territorio della provincia ed appartenente ad una delle seguenti categorie:

- notai;
- cancellieri di un Ufficio giudiziario;
- Segretario Generale o da funzionario da lui delegato, durante l'orario d'ufficio;
- Segretari dei Comuni della provincia;
- ogni altro soggetto autorizzato dalla legge all'autenticazione.

Le autenticazioni possono essere collettive e, se effettuate dal Segretario Generale o da un funzionario da lui delegato o dai Segretari comunali dei Comuni della provincia o dai Consiglieri provinciali o comunali a termini di legge, sono esenti da spese.

La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere depositata presso la Segreteria Generale della Provincia entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo a quello di deposito di cui al comma 2. Qualora tale termine scada in giornata festiva, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. I presentatori devono dichiarare il numero delle firme raccolte. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni medesimi.

Il Presidente della Provincia, entro sette giorni dal deposito degli atti in Segreteria Generale, convoca la Commissione per i referendum.

Art. 7

Commissione per i referendum

La Commissione per i referendum è composta dal Presidente del Consiglio provinciale, dal Difensore Civico della Provincia e dal Segretario Generale.

Il Presidente del Consiglio provinciale può delegare il Vice-Presidente del Consiglio provinciale.

Il Segretario Generale può delegare il Dirigente responsabile del Settore Avvocatura.

La Commissione, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticate, nel caso di referendum ad iniziativa dei cittadini, deve esprimere il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta referendaria entro sessanta giorni dal deposito della domanda, corredata dalle firme, in Segreteria Generale.

La non ammissibilità può essere dichiarata solo per motivi di legittimità e il relativo parere deve essere tempestivamente notificato al rappresentante del Comitato dei promotori ovvero ai delegati dei Consigli comunali proponenti e comunicato al Presidente della Provincia.

Il Presidente del Consiglio provinciale iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio provinciale per la dichiarazione di regolarità e di ammissibilità del referendum e per la copertura della spesa.

Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario.

Art. 8
Indizione del referendum

Il referendum è indetto con provvedimento del Presidente della Provincia, che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio provinciale di cui agli articoli precedenti.

Il provvedimento, che deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione, è adottato dal Presidente della Provincia almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente articolo 3. Copia del provvedimento viene inviata dal Presidente della Provincia alla Giunta provinciale, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum di iniziativa popolare oppure ai Presidenti dei Consigli comunali proponenti, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Generale e a quello preposto alle consultazioni elettorali.

Comunicazione dell'indizione del referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Presidente della Provincia al Prefetto per quanto di propria competenza.

Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello stabilito per la votazione, il Presidente della Provincia dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza delle modalità di individuazione del luogo della votazione;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio provinciale, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

Il manifesto è pubblicato a cura dei Comuni negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.

L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta.

Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico nelle sale dove hanno luogo le votazioni.

Art. 9

Chiusura delle operazioni referendarie

Nel caso in cui, prima dello svolgimento dei referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum segnala tale circostanza al Comitato dei promotori, al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio provinciale delibera sulla revoca con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri provinciali assegnati.

Entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori, oppure ai Presidenti dei Consigli comunali proponenti e alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei

Art. 10

Procedure preliminari alla votazione

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto.

La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Ai fini del presente regolamento, hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.

Quanto alle sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, nella loro individuazione si applicano, di norma, le disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

Tuttavia la Giunta provinciale, su indirizzo del Consiglio provinciale, sentite le Commissioni elettorali dei Comuni e la Commissione Elettorale Circondariale, può decidere di accorpate le sezioni elettorali, avendo cura di non unificare sezioni di Comuni diversi e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto del numero di referendum da svolgersi contemporaneamente.

La Commissione che si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento.

Art. 11

Chiusura delle operazioni referendarie

Nel caso in cui, prima dello svolgimento dei referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum segnala tale circostanza al Comitato dei promotori, al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio provinciale delibera sulla revoca con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri provinciali assegnati.

Entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori, oppure ai Presidenti dei Consigli comunali proponenti e alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei.

Art. 12

Organizzazione

L'organizzazione e la direzione generale delle operazioni spetta al Direttore Generale, qualora esistente, o al Segretario della Provincia il quale si avvale di tutti gli uffici provinciali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei Responsabili degli stessi.

Il Segretario provinciale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici provinciali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 13

Certificati elettorali

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono spediti agli elettori a cura dei Sindaci, entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione, salvo diversa normativa statale che disponga l'utilizzo della tessera elettorale o di sistemi elettronici di votazione.

Possono essere comunque adottati sistemi elettronici di certificazione e votazione con modalità tecniche approvate preventivamente dal Consiglio provinciale.

I certificati non recapitati agli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi a partire dall'ottavo giorno antecedente alla votazione, fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi.

Art. 14

Ufficio di sezione

Ciascun Ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice-Presidente, e da un segretario.

Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'Albo comunale, al sorteggio per la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito Albo in deposito presso l'Ufficio elettorale.

Nella stessa seduta si farà sorteggio per la nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori compresi nell'albo di cui alla citata legge.

I Presidenti procedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.

Ai componenti dell'Ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dai decreti ministeriali vigenti nel tempo, secondo il seguente criterio:

- a) qualora ci sia un solo quesito referendario e la Giunta provinciale decida di accorpare le sezioni ai sensi del precedente articolo 10 comma 5, il compenso viene corrisposto nella misura base per i seggi non accorpati, mentre per quelli accorpati e per quelli speciali si applica la tariffa dei seggi speciali;
- b) qualora ci siano più quesiti referendari, si applica la tariffa base senza alcuna maggiorazione.

Art. 15

Organizzazione ed orario delle operazioni

Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7,00 e terminano alle ore 22,00 della domenica prescelta, secondo modalità stabilite con deliberazione di Giunta provinciale.

Le sale delle votazioni sono allestite e arredate adeguatamente a cura del Comune, in deroga a quanto previsto dal T. U. 30 marzo 1957, n. 361, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica e utilizzando strutture idonee in disponibilità della Provincia.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi presenti in Consiglio provinciale designato dal capogruppo con apposito atto.

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dalla Provincia, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.

Al termine della votazione iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta stabilito.

Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.

Art. 16

Determinazioni dei risultati del referendum

In occasione delle consultazioni referendarie viene costituito presso la sede provinciale l'Ufficio centrale per il referendum, composto da tre dirigenti della Provincia individuati dal Presidente della Provincia.

L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni elettorali, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al secondo comma dell'art. 10;
- b) a riesaminare le decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente assegnati;
- c) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.

Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale per i referendum si svolgono in adunanza pubblica. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale consegnato al Presidente della Provincia.

Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'Ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

Il Presidente della Provincia rimette subito la documentazione alla Commissione provinciale per i referendum la quale in pubblica adunanza, da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, se lo ritiene necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la Commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Presidente della Provincia, a mezzo del Segretario Generale.

Il Presidente della Provincia provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione;
- b) al Presidente del Consiglio provinciale e ai Consiglieri provinciali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum; ai Capigruppo viene inviata, invece, copia dei verbali dell'Ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
- c) al Comitato dei promotori, ovvero ai Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 47, comma 2, lett. b) dello Statuto, mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio centrale e della Commissione per i referendum.

Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Ufficio centrale e della Commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi tre anni successivi a quello nel

quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'Ufficio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'Ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.

Art. 17

Disciplina della propaganda mediante manifesti

La propaganda relativa ai referendum provinciali è consentita dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai Gruppi consiliari provinciali, ai Comitati dei promotori ovvero ai Consigli comunali proponenti che, entro 10 giorni dall'indizione del referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.

Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Provincia.

Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento del Presidente della Provincia, in analogia alle modalità stabilite dalla normativa statale.

Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

Lo spazio e gli spazi ubicati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

Art. 18

Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni

Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o ai gruppi politici si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare, ai comitati promotori per i referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 19

Provvedimenti del Consiglio provinciale

Il Presidente del Consiglio provinciale, di concerto con i Capigruppo consiliari, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio stesso la discussione sull'esito del referendum, in apposita adunanza.

Il Consiglio provinciale deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum entro il termine massimo di sessanta giorni dalla proclamazione del risultato referendario.

Art. 20

Informazione dei cittadini

Le valutazioni del Consiglio provinciale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e altre forme opportune.

Copia della deliberazione del Consiglio provinciale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori ovvero ai Consigli comunali proponenti di cui all'art. 47, comma 2, lett. b) dello Statuto.

Art. 21
Spese

Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Provincia.

Le spese per l'esercizio dell'iniziativa popolare, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Provincia.

Le spese suddette sono imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Provincia per ogni anno finanziario.

Art. 22
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme regolamentari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionali, se compatibili.

Art. 23
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo all'intervenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

In sede transitoria, per le domande di consultazione e di referendum formulate prima della vigenza del presente regolamento, tutti i termini relativi agli adempimenti ivi disposti devono intendersi decorrere dal giorno di entrata in vigore del medesimo atto regolamentare.